



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

SERVIZI PER LE POLITICHE SOCIALI

BANDO DI CONCORSO PER MOBILITA' DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - ANNI 2018-2020.

indetto ai sensi del Titolo 2 della Legge Regionale Toscana 20.12.1996 n. 96 come modificata dalla Legge Regionale Toscana 31.03.2015 n. 41 e del Titolo 2 del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dei comuni del LODE Fiorentino" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 25.02.2016, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 19.01.2018.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI PER LE POLITICHE SOCIALI

in attuazione della Determinazione n. 241 del 13.02.2018

RENDE NOTO

che **dal giorno 14 febbraio 2018 e fino al giorno 30 marzo 2018** è indetto bando di concorso per la formazione della graduatoria dei partecipanti al Bando di Mobilità degli assegnatari di alloggi del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) nel Comune di Figline e Incisa Valdarno

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

1. Per partecipare al bando i nuclei familiari devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere assegnatari ordinari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);
- b) essere cittadini italiani; essere cittadini di uno Stato aderente all'Unione Europea; essere cittadini di un altro Stato con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno); essere cittadini di altro Stato regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- c) essere residenti nel Comune di Figline e Incisa Valdarno;
- d) essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'attestazione della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità; il richiedente dovrà autocertificare, pena esclusione dal bando, di aver sottoscritto entro la data di scadenza del bando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'Attestazione ISEE, indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato;
- e) non avere procedimenti di annullamento, decadenza e risoluzione del contratto, previsto dal Titolo V della LRT 96/1996 e ss.mm.ii.;
- f) disporre di una situazione economica non superiore al doppio del limite previsto dal paragrafo 2,

Pag. 1

lettera c) dell'Allegato "A" della LRT 96/1996 e ss.mm.ii. da oltre due anni; pertanto coloro che parteciperanno al Bando Mobilità per l'anno 2018 dovranno dichiarare un valore ISEE dell'anno 2018 che non deve superare il valore di € 33.000,00;

Si specifica che – preso atto che la modifica della normativa regionale (LRT 41/2015) prevede che i limiti di accesso e permanenza siano valutati con l'attestazione ISEE e considerato che tale attestazione non può essere richiesta per annualità precedenti rispetto all'anno in corso, la verifica di tale requisito da parte del Servizio avverrà nel seguente modo:

Qualora l'attestazione ISEE presentata (rilasciata nell'anno 2018) superi il valore di € 33.000,00 dovrà essere dichiarata la seguente documentazione:

- possesso di un'attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2017; qualora anche la stessa superi il limite di € 33.000,00 si dovrà dichiarare anche il possesso di un'attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2016. Coloro che non fossero in possesso delle attestazioni ISEE rilasciate nell'anno 2017 e/o 2016 dovranno presentare i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare (Modello 730 – Modello Unico – CU – ecc.) relativi all'anno 2015 e/o 2014, che non dovranno superare il reddito convenzionale di € 28.000,00 calcolato ai sensi dell'art. 40 bis comma 6 della LRT 96/1996 e ss.mm.ii..

Per l'anno successivo coloro che presentano la domanda dovranno essere in possesso di documentazione ISEE che dimostri il non superamento del limite di € 33.000,00 per oltre due anni consecutivi o di documentazione relativa ai redditi che non dovranno superare il reddito convenzionale di € 28.000,00 calcolato ai sensi dell'art. 40 bis comma 6 per oltre due anni consecutivi.

I limiti di reddito di cui sopra possono essere soggetti a eventuale variazione sulla base di apposita Deliberazione di Giunta Regionale come previsto dall'allegato A, comma 2 lettera c) della LRT 96/1996 e ss.mm.ii.

g) non avere titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero; il nucleo che invece possiede solo porzioni di immobili ad uso abitativo sul territorio nazionale o all'estero dovrà dichiararlo nella domanda.

I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, possono partecipare al bando sulla base della documentata indisponibilità della proprietà.

La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota sia stata acquisita in corso di assegnazione per successione o donazione.

I cittadini extracomunitari, assegnatari ordinari di alloggio ERP, dovranno possedere certificazione del paese di origine rilasciata dalla competente autorità del Paese di appartenenza legalizzata dal consolato italiano all'estero o apostillata dall'ufficio competente del paese straniero. Dovrà essere tradotta in lingua italiana da un interprete accreditato presso il consolato italiano all'estero la cui firma dovrà essere legalizzata dallo stesso consolato. La traduzione in lingua italiana può essere effettuata anche dal servizio asseverazioni e traduzioni presso qualunque Tribunale italiano in alternativa potrà essere rilasciata idonea certificazione da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato italiano attestante l'assenza di diritti di proprietà usufrutto uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel paese di origine con firma del funzionario del consolato o del console, legalizzata da parte della Prefettura competente.

Tale certificazione dovrà essere prodotta entro il giorno 25/05/2018.

Sono esclusi da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno autocertificarlo nella domanda.

h) non avere titolarità di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 31.250,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di

utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

i) non avere precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

k) essere in regola con la corresponsione del canone di locazione e delle spese accessorie;

l) non essere inadempienti alle norme contrattuali.

2. I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti da parte del richiedente e da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento della verifica dei requisiti per il cambio di alloggio. L'autorizzazione alla mobilità e il conseguente provvedimento dell'Amministrazione Comunale saranno subordinati alla completa verifica dei suddetti requisiti, anche in base ai dati forniti al riguardo da CASA SpA, Ente gestore del Comune.

3. In caso di variazioni del nucleo familiare comportanti una situazione di sovraffollamento sono ammesse al presente bando solo quelle derivanti da matrimonio o convivenza more uxorio, nascite, adozioni e affidamenti preadottivi; per gli altri casi i soggetti già assegnatari dovranno presentare una nuova domanda in occasione della apertura del bando pubblico per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (art. 18 comma 4 della LRT 96/1996).

ART. 2 AUTOCERTIFICAZIONE

1. Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono inserite nel modulo di domanda di partecipazione allo stesso.

2. La dichiarazione falsa o mendace è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I richiedenti la partecipazione al presente Bando Mobilità per la redazione della prima graduatoria che hanno i requisiti di cui all'art. 1 del presente Bando, potranno presentare domanda **dal giorno 14 febbraio 2018 e fino al giorno 30 marzo 2018.**

2. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune, pena l'inammissibilità, ed è soggetta all'imposta di bollo di € 16,00.

3. Sarà causa di esclusione anche l'omissione della firma del richiedente sul modulo di domanda.

4. Le domande dovranno essere consegnate presso lo Sportello FacileFIV negli orari di apertura stabiliti. Qualora il partecipante preferisca utilizzare la posta, dovrà spedire la domanda all'indirizzo: *Comune di Figline e Incisa Valdarno – Servizio per le Politiche Sociali – Piazza del Municipio, 5 - 50063 Figline e Incisa Valdarno*, mediante raccomandata postale A.R. od altro servizio equipollente, riportando nome, cognome ed indirizzo del mittente. Saranno prese in considerazione solo le domande arrivate entro e non oltre il termine di cui al presente articolo. Non farà fede il timbro postale. Il Comune non risponde degli eventuali ritardi o disguidi del Servizio Postale. E' possibile anche l'invio al Comune mediante PEC all'indirizzo: comune.figlineincisa@postacert.toscana.it

ART. 4 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno, Servizio per le Politiche Sociali, procede all'istruttoria delle domande presentate, verificandone la completezza e la regolarità. A tal fine può richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti, anche avvalendosi della collaborazione di CASA SpA, Ente gestore del Comune di Figline e Incisa Valdarno, relativamente ai titoli che danno luogo alla attribuzione del punteggio. Il Comune provvede alla attribuzione dei punteggi a ciascuna

domanda, sulla base delle dichiarazioni dell'interessato, secondo quanto disposto dal Titolo II, art. 7 del Regolamento.

B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E BANDO APERTO

1. Il Comune formulerà e pubblicherà, entro 60 giorni dalla chiusura del Bando la prima graduatoria dei richiedenti la mobilità.
2. La graduatoria sarà formulata sulla base dei punteggi di cui al successivo punto C) e, a parità di punteggio, sarà tenuto conto della condizione economica, ordinando le domande in ordine crescente sulla base del valore ISEE; in caso di ulteriore parità (in caso di più ISEE pari a 0) verrà adottato il criterio del sorteggio, sulla base di quanto prevedeva la previgente normativa prima delle modifiche introdotte dalla L. 41/2015 in caso di parità di punteggio, che sarà effettuato in fase di predisposizione della graduatoria definitiva, previa convocazione della Commissione ERP, nominata con Decreti Sindacali n. 9 del 28.04.2016 e n. 24 del 07.09.2017;
3. **Entro il 15 novembre degli anni 2018 e 2019** potranno essere presentate nuove domande da parte di chi non ha partecipato al presente bando o da parte di chi, già presente in graduatoria, può far valere ulteriori punteggi. In tal ultimo caso il richiedente verrà automaticamente cancellato dalla precedente graduatoria e in esso debitamente reinserito previa verifica di tutti i requisiti
4. Il Comune provvederà ad aggiornare la graduatoria a fronte della presentazione di nuove domande entro il 31 dicembre di ogni anno.
5. I ricorsi avverso le graduatorie provvisorie, comprese quelle di aggiornamento, oltre ad eventuali integrazioni, saranno accolti entro 15 giorni dalla pubblicazione delle stesse.
6. Le graduatorie provvisorie e definitive saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune e all'Albo Pretorio online; il Comune non sarà tenuto ad inviare comunicazioni ai singoli cittadini richiedenti.
7. La graduatoria scaturente da ogni aggiornamento cancellerà automaticamente la graduatoria precedente.
8. La graduatoria relativa all'ultimo aggiornamento rimarrà valida fino all'approvazione della nuova graduatoria che scaturirà da nuovo bando.

C) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

a) anziano con invalidità

| | |
|--|----------|
| Presenza nel nucleo familiare di persona che abbia compiuto il 65° anno di età e sia riconosciuta invalido civile ai sensi di legge, affetta da menomazioni motorie e/o patologie che comportino l'impossibilità di raggiungere piani alti senza ascensore abitante al primo piano o piano più alto in edifici che ne siano sprovvisti | Punti 15 |
|--|----------|

b) ulteriori anziani con invalidità *(in caso di più componenti nel nucleo il punteggio è cumulabile)*

| | |
|--|----------|
| Presenza nel nucleo familiare di altri componenti con le caratteristiche di cui al precedente punto a) affetti da menomazioni motorie e/o patologie che comportino l'impossibilità di raggiungere piani alti senza ascensore abitante al primo piano o piano più alto in edifici che ne siano sprovvisti | punti 15 |
|--|----------|

c) minore con invalidità o handicap *(il punteggio non è cumulabile in caso di più certificazioni, ma verrà assegnato il punteggio più favorevole)*

| | |
|--|----------|
| Presenza nel nucleo familiare di persona che non abbia compiuto i 18 anni di età affetta da menomazioni motorie e/o patologie che comportino l'impossibilità di raggiungere piani alti senza ascensore abitante al primo piano o piano più alto in edifici che ne siano sprovvisti | |
| In situazione di invalidità | Punti 15 |
| In situazione di handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/92 (con connotazione di gravità) | Punti 15 |
| In situazione di handicap ex art. 3 comma 1 L. 104/92 (senza connotazione di gravità) | Punti 10 |

d) ulteriori minori con invalidità o handicap (il punteggio non è cumulabile in caso di più certificazioni, ma verrà assegnato il punteggio più favorevole; in caso di più componenti nel nucleo il punteggio è cumulabile)

| | |
|--|----------|
| Presenza nel nucleo familiare di altri componenti con le caratteristiche di cui al precedente punto c) affetti da menomazioni motorie e/o patologie che comportino l'impossibilità di raggiungere piani alti senza ascensore abitante al primo piano o piano più alto in edifici che ne siano sprovvisti | |
| In situazione di invalidità | Punti 15 |
| In situazione di handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/92 (con connotazione di gravità) | punti 15 |
| In situazione di handicap ex art. 3 comma 1 L. 104/92 (senza connotazione di gravità) | punti 10 |

e) adulto con invalidità o handicap (il punteggio non è cumulabile in caso di più certificazioni, ma verrà assegnato il punteggio più favorevole)

| | |
|--|----------|
| Presenza nel nucleo familiare di persona di età compresa tra i 18 e i 64 anni affetta da menomazioni motorie e/o patologie che comportino l'impossibilità di raggiungere piani alti senza ascensore al primo piano o piano più alto in edifici che ne siano sprovvisti | |
| In situazione di handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/92 (con connotazione di gravità) definitiva | punti 15 |
| In situazione di handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/92 (con connotazione di gravità) soggetta a revisione | punti 8 |
| Con invalidità pari al 100% | Punti 15 |
| Con invalidità pari da 67% a 99% | Punti 10 |

f) ulteriori adulti con invalidità o handicap (il punteggio non è cumulabile in caso di più certificazioni, ma verrà assegnato il punteggio più favorevole; in caso di più componenti nel nucleo il punteggio è cumulabile)

| | |
|--|----------|
| Presenza nel nucleo familiare di altri componenti con le caratteristiche di cui al precedente punto e) affetti da menomazioni motorie e/o patologie che comportino l'impossibilità di raggiungere piani alti senza ascensore abitante al primo piano o piano più alto in edifici che ne siano sprovvisti | |
| In situazione di handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/92 (con connotazione di gravità) definitiva | Punti 15 |
| In situazione di handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/92 (con connotazione di gravità) soggetta a revisione | Punti 8 |
| Con invalidità pari al 100% | Punti 15 |
| Con invalidità pari da 67% a 99% | Punti 10 |

g) persona con sola certificazione sanitaria (punteggio non cumulabile con quello di cui alla successiva lettera j)

| | |
|--|--|
| Presenza nel nucleo familiare di persona affetta da menomazioni motorie e/o patologie che comportino l'impossibilità di raggiungere piani alti senza ascensore abitante al primo piano o piano più alto in edifici che ne siano sprovvisti senza riconoscimento di invalidità e/o handicap grave ex L. 104/92 (N.B. La menomazione motoria e/o la patologia devono essere attestate da specifica certificazione redatta da un medico specialista operante presso una struttura sanitaria pubblica) | |
|--|--|

| | |
|---|---------|
| che non abbia compiuto il 18° anno di età o che abbia compiuto il 65° anni di età | Punti 7 |
| di età compresa tra i 18 e i 64 anni | punti 5 |

h) barriere architettoniche in aree comuni

| | |
|--|----------|
| Presenza di barriere architettoniche nelle parti comuni del complesso abitativo ove risiedono stabilmente persone in stato di handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/92 (con connotazione di gravità) | Punti 10 |
|--|----------|

i) barriere architettoniche nell'alloggio assegnato

| | |
|---|----------|
| Presenza di barriere architettoniche in abitazione (no parti comuni dell'edificio) dove risiedano stabilmente persone in stato di handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/92 (con connotazione di gravità) | punti 10 |
|---|----------|

j) anziano piano alto (punteggio non cumulabile con quello di cui alla precedente lettera g))

| | |
|--|---------|
| Presenza nel nucleo familiare di persona non invalida e non in stato di handicap Legge 104/92: | |
| che abbia compiuto l'80° anno di età, abitante al terzo piano o piano più alto senza ascensore | Punti 6 |
| che abbia compiuto l'80° anno di età, abitante al primo o secondo piano senza ascensore | Punti 4 |
| di età compresa tra i 75 e i 79 anni abitante al terzo piano o piano più alto senza ascensore | Punti 5 |
| di età compresa tra i 75 e i 79 anni abitante al primo o secondo piano senza ascensore | Punti 3 |
| età compresa tra i 70 e i 74 anni, abitante al terzo piano o piano più alto senza ascensore | Punti 4 |
| età compresa tra i 70 e i 74 anni, abitante al primo o secondo piano senza ascensore | Punti 2 |
| età compresa tra i 65 e i 69 anni, abitante al terzo piano o piano più alto senza ascensore | Punti 3 |
| età compresa tra i 65 e i 69 anni, abitante al primo o secondo piano senza ascensore | Punti 1 |

k) ulteriori anziani piano alto (punteggio non cumulabile con quello di cui alla precedente lettera g); in caso di più componenti nel nucleo il punteggio è cumulabile)

| | |
|---|---------|
| Presenza nel nucleo di altri componenti di cui al punto j): | |
| che abbia compiuto il 75° anno di età | Punti 2 |
| di età compresa tra i 65 e i 74 anni | Punti 1 |

l) alloggio sovraffollato

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Oltre due persone a vano utile | Punti 8 |
| Oltre tre persone a vano utile | Punti 10 |
| Oltre quattro persone a vano utile | Punti 12 |
| Oltre a cinque persone a vano utile | Punti 14 |

m) alloggio sottoutilizzato in quanto i vani utili dell'alloggio sono superiori al numero dei componenti del nucleo familiare

| | |
|-----------------------|----------|
| Aumentato di due vani | Punti 10 |
| Aumentato di tre vani | Punti 15 |

| | |
|----------------------------------|----------|
| Aumentato di quattro vani | Punti 20 |
| Aumentato di cinque vani e oltre | Punti 25 |

n) sussistenza di ragioni di sicurezza (che comporta una priorità senza assegnazione di punteggi)

| | |
|--|----------|
| Sussistenza di ragioni di sicurezza ed incolumità personale o familiare accertate dalle autorità competenti in materia in presenza di querela con misure restrittive o avvio del procedimento giudiziario o sentenza definitiva di condanna. | priorità |
|--|----------|

D) RESPONSABILITÀ, VERIFICA DEI REQUISITI, SOSPENSIONE DELL'ASSEGNAZIONE, CONTROLLI

1. L'assegnatario in mobilità rimane responsabile dell'alloggio precedentemente occupato fino alla riconsegna delle chiavi, che deve avvenire secondo le modalità concordate con Casa Spa, salvo giustificati motivi. Gli alloggi dovranno essere riconsegnati in buono stato, salvo il deterioramento d'uso, dovranno essere saldate anche le utenze private.
2. L'emissione del provvedimento di mobilità è comunque subordinata alla verifica dei requisiti di cui alla LRT 96/1996 e ss.mm.ii., ed a quella relativa ai titoli che danno luogo all'attribuzione dei punteggi.
3. Non saranno ammessi alla mobilità e potrà essere sospesa la procedura nei confronti dei conduttori morosi nel pagamento del canone e nei confronti di quei conduttori che abbiano in corso procedimenti amministrativi di annullamento o decadenza, sino a loro definizione.
4. La variazione anagrafica o abitativa comportante un miglioramento delle condizioni abitative, o comunque variazioni che implicano punteggi inferiori, determinano la ricollocazione in graduatoria con la decurtazione dei punteggi non più spettanti.
5. Ai sensi dell'art. 11 del DPR 403/98 e dell'articolo 6 comma 3 del DPCM 221/99 spetta al Comune di Figline e Incisa Valdarno procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e delle dichiarazioni prodotte, il dichiarante sarà soggetto alle sanzioni penali previste all'art. 76 del DPR 445/00.
6. Il rifiuto di un alloggio idoneo proposto comporta l'improcedibilità della domanda stessa, ai sensi della LRT 96/1996.

ART. 5 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
3. Il titolare del trattamento è il Comune di Figline e Incisa Valdarno. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003.

ART. 6 NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla LRT 96/96 e ss.mm.ii. e al "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni del Lode Fiorentino" approvato con Delibera CC n. 35 del 25.02.2016.
2. Il Responsabile del procedimento e del Trattamento dei dati è individuato nella Responsabile del Servizio per le Politiche Sociali D.ssa Elisabetta Bargilli.
3. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo

emerge che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi il dichiarante sarà denunciato alle autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 DPR 445/2000).

Figline e Incisa Valdarno, 13 febbraio 2018

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI
PER LE POLITICHE SOCIALI
(D.ssa Elisabetta Bargilli)